CAMERA DEI DEPUTATI N. 1076-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Relatore: **CITTERIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

Presentato il 1° dicembre 1979

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni

Presentata alla Presidenza il 22 gennaio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il disegno di legge al nostro esame si provvede a prorogare i termini – previsti dalla legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825) e successive leggi modificative – in materia di emanazione di norme integrative e correttive nonché di testi unici.

Si tratta di una ulteriore proroga giustificata da molteplici ragioni oggettive.

Innanzitutto i tempi previsti nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, per l'attuazione della delega e per l'avvio e il consolidamento del nuovo sistema tributario, in reltà, sono stati stabiliti con « ottimismo » e non consideravano giustamente la mole

di provvedimenti necessari per realizzare una così basilare riforma.

I tempi reali non potevano quindi non essere più lunghi.

Ma altre ragioni, come ho detto, oggettive, hanno via via richiesto le diverse proroghe già approvate: la complessità della materia legislativa, specie nei suoi molteplici intrecci; il ritardo nell'adeguamento della struttura organizzativa e gestionale dell'amministrazione finanziaria; la stessa ricorrenza di crisi politiche che rende più difficile la formulazione di risposte organiche; la necessità di verificare l'impatto reale con la situazione economica del nostro Paese, adattando lo strumento fiscale, anche agli effetti della lotta alla evasione; infine, la frequenza di provvedimento « necessitati », talvolta in conseguenza di decisioni della Suprema Corte (si pensi, ad esempio, alla questione del cumulo dei redditi familiari).

Quest'ultima ragione è così evidente che l'ultima proroga è stata disposta con la legge 13 aprile 1977, n. 114, la quale, concludendo una serie di interventi legislativi in materia di cumulo dei redditi familiari, innovava per alcuni princìpi e criteri nei confronti della stessa citata legge di delega e, conseguentemente, riproponeva la duplice esigenza, soddisfatta dal disegno di legge al nostro esame, di consentire l'emanazione di decreti integrativi e correttivi e di predisporre tempi e mezzi per la preparazione di testi unici.

In certo senso, essendo il nuovo sistema fiscale – non solo in termini legislativi, ma anche in termini organizzativi e gestionali – in fase di costruzione e « in divenire », la necessità di alcune modifiche e della formulazione dei testi unici, sempre nell'ambito rigoroso dei princìpi e dei criteri previsti dalle leggi ordinarie, appare logica e necessaria, almeno per un certo arco di tempo. In qualche misura, specie per quanto attiene ai testi unici – il cui obiettivo essenziale è quello di dare più chiarezza e certezza del diritto su questa complessa materia, nella giusta attenzione che dobbiamo porre al cittadino e al contribuente meno provveduti e più indifesi – la esigenza si presenta con carattere di continua necessità, per cui credo possiamo convenire che a scadenze pluriennali si debba pervenire, legislativamente, alla formazione dei testi unici.

Una scadenza annuale non ritengo sia possibile con un minimo di organicità.

Nel merito specifico, il disegno di legge presenta i contenuti che brevemente riassumo.

Al primo comma dell'articolo 1 si dispone la proroga al 31 dicembre 1980 dei termini per l'emanazione di decreti aventi valore di legge ordinaria per disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e dei criteri previsti dalle citate leggi 9 ottobre 1971, n. 825, (articolo 17 secondo comma) e 13 aprile 1977, n. 114, udita la « Commissione dei trenta » istituita per il parere al Governo sulle norme delegate.

Sempre al primo comma il termine per l'emanazione dei testi unici (legge 9 ottobre 1971, n. 825, articolo 17, terzo comma), con le necessarie modifiche, nel rispetto dei princìpi come sopra detto e previa audizione della « commissione dei diciotto », viene fissato al 31 dicembre 1982.

Il secondo comma dell'articolo 1 esplicita il contenuto e lo spazio legislativo dei testi unici che devono, nell'opera di coordinamento, fare riferimento ai princìpi previsti dalla legge delega per la riforma tributaria, a quelli previsti dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche e devono tenere conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima del termine fissato e cioè fino al 31 ottobre 1982.

Infine ancora l'articolo 1 al terzo comma prevede alcune disposizioni in ordine al Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria (previsto e costituito ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825) disponendo la proroga dell'autorizzazione al Governo per il funzionamento di tale Comitato e disponendo altresì l'ampliamento di com-

piti che vengono estesi, oltre a quelli propri di attuazione – di cui per le cose dette permane comunque il bisogno – a quelli di collaborazione per gli studi e i lavori preparatori per la stesura dei testi unici. Ritiene il relatore che il qualificato organismo – che ha fornito un importante contributo all'amministrazione finanziaria per la soluzione di delicati problemi di avvio della riforma – possa essere il più adatto, per la sua stessa esperienza e collocazione, per svolgere una funzione ausiliaria nella preparazione dei primi testi unici del nuovo diritto tributario.

Il comma terzo dell'articolo 1 dispone ancora la facoltà concessa al Governo di modificare la stessa composizione del Comitato tecnico in relazione all'ampliamento dei suoi compiti. Pare opportuno al relatore che il Governo specifichi chiarimente il senso ed i limiti di tale facoltà.

L'articolo secondo e ultimo del disegno di legge dispone la copertura per i mezzi finanziari necessari per quanto previsto dal disegno stesso ed in particolare per il funzionamento del Comitato tecnico di attuazione, e ciò limitatamente agli anni 1981 e 1982, in quanto per l'anno 1980 la copertura è assicurata ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 aprile 1977, n. 4.

A conclusione il relatore richiama la opportunità che il provvedimento, su cui la VI Commissione finanze e tesoro ha espresso la sua valutazione positiva, possa procedere con speditezza verso una sollecita approvazione.

Costruire, non solo nelle leggi, ma nella coscienza dei cittadini un sistema tributario più giusto è un processo lungo ed è, comunque, fondamentale per la crescita del nostro sistema democratico. Passi importanti sono stati compiuti, molti altri ne restano da fare; anche questo provvedimento si inserisce nell'esigenza di continuare il cammino verso gli obiettivi già previsti dalla riforma tributaria.

CITTERIO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO

ART. 1.

I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1980 ed al 31 dicembre 1982.

Nella redazione dei testi unici possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi testi unici.

L'autorizzazione di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa fino al 31 dicembre 1982. Al Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei testi unici; l'attuale composizione del Comitato può essere modificata in relazione ai suddetti compiti.

ART. 2.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 1, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.